

ALLEGATO "C" DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 5 DEL 12/03/15

COMUNE DI SORAGA
PROVINCIA DI TRENTO

**Regolamento
del
Corpo Polizia Locale val di Fassa –
Polins de Fascia**

Versione: 3 marzo 2015

Approvato con deliberazione consiliare n. 5 dd. 12.03.2015

ALLEGATO ALLA DELIBERA GIUNTA
CONSIGLIO
N. 5 d.d. 12.03/2015
IL SINDACO  IL SEGRETARIO

Regolamento del Corpo Polizia Locale val di Fassa – Polins de Fascia

INDICE

CAPO I.....	5
NORME GENERALI.....	5
Art. 1 - Contenuto del regolamento.....	5
Art. 2 - Fonti normative.....	5
Art. 3 - Comunicazione del regolamento.....	5
CAPO II.....	5
SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.....	6
Art. 4 - Funzioni di polizia locale.....	6
Art. 5 - Funzioni di polizia urbana e rurale.....	6
Art. 6 - Funzioni di polizia giudiziaria.....	6
Art. 7 - Funzioni di pubblica sicurezza.....	6
Art. 8 - Funzioni di polizia stradale.....	7
CAPO III.....	7
CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE.....	7
Art. 9 - Istituzione del Corpo intercomunale di Polizia Locale.....	7
Art. 10 - Direzione e vigilanza.....	7
Art. 11 - Dipendenza.....	8
Art. 12 - Stato giuridico del personale.....	8
Art. 13 - Dotazione organica.....	8
Art. 14 - Gradi e simboli distintivi.....	8
Art. 15 - Qualifiche rivestite dal personale del Corpo.....	8
Art. 16 - Gerarchia interna.....	9
Art. 17 - Uniformi.....	9

Art. 18 - Placca e tesserino di riconoscimento.....	9
Art. 19 - Modalità per indossare l'uniforme.....	10
CAPO IV.....	10
SERVIZI E NUCLEI OPERATIVI.....	10
Art. 20 - Tipologia dei servizi.....	10
Art. 21 - Istituzione servizi.....	10
Art. 22 - Dotazione organica dei nuclei.....	11
Art. 23 - Compiti del Comandante.....	11
Art. 24 - Compiti del Vice Comandante.....	12
Art. 25 - Compiti dei Coordinatori.....	12
Art. 26 - Compiti degli Agenti con funzioni di Capo Pattuglia.....	13
Art. 27 - Compiti degli Agenti di Polizia Locale.....	13
Art. 28 - Ufficiali di polizia giudiziaria.....	13
CAPO V.....	13
NORME DI COMPORTAMENTO.....	13
Art. 29 - Cura della persona.....	13
Art. 30 - Presentazione in servizio.....	13
Art. 31 - Comportamento in servizio.....	14
Art. 32 - Saluto.....	14
Art. 33 - Rapporti gerarchici.....	14
Art. 34 - Servizi fuori territorio.....	15
Art. 35 - Inidoneità fisica.....	15
Art. 36 - Accertamenti medici.....	15
CAPO VI.....	15
NORME DI ESECUZIONE DEI SERVIZI.....	15
Art. 37 - Ordini giornalieri.....	15
Art. 38 - Esecuzione del servizio.....	16

Art. 39 - Orario di servizio e orario di lavoro.....	16
Art. 40 - Obblighi di permanenza in servizio.....	16
Art. 41 - Congedo ordinario.....	16
Art. 42 - Restituzione equipaggiamento speciale.....	17
Art. 43 - Strumenti operativi e veicoli in dotazione.....	17
Art. 44 - Uso e manutenzione dei veicoli in dotazione.....	17
CAPO VII.....	17
ACCESSO AL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE.....	17
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE.....	17
Art. 45 - Accesso al Corpo intercomunale.....	17
Art. 46 - Requisiti particolari per l'accesso.....	18
Art. 47 - Formazione ed aggiornamento professionale.....	20
Art. 48 - Istruzione ed aggiornamento professionale.....	20
Art. 49 - Addestramento fisico.....	20
Art. 50 - Partecipazione ai corsi di addestramento.....	21
CAPO VIII.....	21
RICONOSCIMENTI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.....	21
Art. 51 - Riconoscimenti.....	21
Art. 52 - Responsabilità disciplinare.....	21
CAPO IX.....	21
NORME FINALI.....	21
Art. 53 - Festa annuale del Corpo Intercomunale di Polizia Locale.....	21
Art. 54 - Servizio di scorta al Gonfalone.....	21
Art. 55 - Patrocinio Legale.....	22
Art. 56 - Norma di rinvio.....	22
Art. 57 - Entrata in vigore.....	22

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1 - Contenuto del regolamento

Le disposizioni del presente regolamento, adottato ai sensi degli articoli 4 e 7 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, della Legge Regionale 19 luglio 1992, n. 5, della Legge Provinciale 27 giugno 2005 n. 8, onde assicurare un efficiente ed efficace servizio di polizia locale, disciplinano:

- a) il servizio di Polizia Locale,
- b) l'istituzione e l'organizzazione del Corpo intercomunale di Polizia Locale denominato: **Corpo Polizia Locale Val di Fassa – Polins de Fascia**,
- c) l'organico e lo stato giuridico degli addetti al Corpo intercomunale di Polizia Locale.

Art. 2 - Fonti normative

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle seguenti fonti di diritto:

- Legge 7 marzo 1986, n. 65 e s.m.;
- Legge Regionale 19 luglio 1992, n. 5;
- Legge Regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e s.m.;
- Legge Regionale 5 marzo 1993, n. 4 e s.m.;
- Legge Provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e s.m.;
- Legge Provinciale 27 giugno 2005, n. 8 e s.m.;
- Convenzione per la gestione associata del servizio di Polizia Locale "Corpo Polizia Locale Val di Fassa – Polins de Fascia", così come approvata dai Comuni aderenti;
- Contratti collettivi provinciali di lavoro degli Enti Locali;
- Regolamenti organici del personale dei comuni aderenti;
- Codici di comportamento dei comuni aderenti.

Art. 3 - Comunicazione del regolamento

Il presente regolamento e le successive modificazioni ed integrazioni unitamente alle deliberazioni con cui sono approvati divenute esecutive, sono trasmessi a cura del Comune capofila Moena:

- al Commissario del Governo,
- al Ministero dell'Interno a mezzo del Commissariato del Governo,
- all'Assessore Provinciale alle Autonomie Locali.

CAPO II

SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Art. 4 - Funzioni di polizia locale

I Comuni convenzionati conservano la titolarità delle funzioni di Polizia Locale nelle materie di loro competenza e in quelle ad essi delegate.

Al fine di fornire prestazioni omogenee idonee a prevenire condotte in grado di turbare l'ordine e al sicurezza pubblica oltreché il sereno svolgimento di tutte quelle attività, pubbliche e private, i Comuni convenzionati demandano al Corpo di Polizia Locale, gestito in forma associata attraverso apposito personale, l'espletamento di funzioni di:

- . polizia urbana e rurale,
- . polizia giudiziaria,
- . polizia stradale,
- . polizia di pubblica sicurezza,
- . Polizia amministrativa;
- . Polizia tributaria limitatamente ai tributi di competenza comunale;
- . collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato per specifiche operazioni.

Art. 5 - Funzioni di polizia urbana e rurale

Le funzioni di polizia urbana e rurale, nell'ambito territoriale di competenza, consistono nel:

- a) vigilare sulla osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e degli altri provvedimenti amministrativi emanati dalle competenti autorità, la cui esecuzione sia di competenza dei Comuni;
- b) accertare e rilevare gli illeciti amministrativi, al fine di perseguirne la repressione e di applicare le relative sanzioni;
- c) svolgere servizio d'ordine, di vigilanza, di scorta e di rappresentanza connessi alle attività istituzionali dei Comuni;
- d) espletare attività inerenti la tutela del patrimonio comunale, della sicurezza, dell'ordine, del decoro e della quiete pubblica;
- e) svolgere incarichi di informazione, accertamento e rilevazione connessi alle funzioni istituzionali comunali e comunque richiesti dalle autorità ed uffici legittimati a richiederli;
- f) partecipare ai servizi ed alle operazioni di protezione civile demandate ai Comuni;
- g) concorrere, d'intesa con le autorità competenti, alle operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità o disastri, nonché di privato infortunio;
- h) collaborare nell'attività didattica di educazione alla sicurezza stradale negli istituti scolastici.

Art. 6 - Funzioni di polizia giudiziaria

Le funzioni di polizia giudiziaria, nell'ambito territoriale di competenza, consistono:

- a) nel prendere, anche di propria iniziativa, notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale;
- b) nello svolgere ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria.

Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alle dipendenze dell'autorità giudiziaria.

Nell'ambito territoriale di competenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, sono Ufficiali di Polizia Giudiziaria: il Comandante del Corpo intercomunale di polizia Locale, il Vice Comandante, i funzionari ed i Coordinatori, nonché gli Agenti ai quali sia attribuita la relativa qualifica. Sono Agenti di polizia giudiziaria gli Agenti di Polizia Locale.

Il Comandante risponde come primo referente all'autorità giudiziaria.

Art. 7 - Funzioni di pubblica sicurezza

Le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza consistono nel collaborare con le Forze di Polizia di Stato per specifiche operazioni.

Al fine di fruire della collaborazione degli addetti al servizio di Polizia Locale la competente autorità della Polizia di Stato, rivolge apposita motivata richiesta, anche verbale, salvo successiva conferma scritta, al Comandante.

Per l'esercizio di tali funzioni, il Sindaco competente ¹comunica i necessari dati anagrafici e giuridici degli addetti al servizio di polizia locale al Commissario del Governo, il quale conferisce la qualità di agente di pubblica sicurezza a coloro nei cui confronti sia stato accertato preventivamente il possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti civili e politici;
- b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere sottoposto a misura di prevenzione;
- c) non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai corpi militarmente organizzati e destituito dai pubblici uffici.

Il Commissario del Governo, sentito il Sindaco competente, dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di alcuno dei suddetti requisiti.

Art. 8 - Funzioni di polizia stradale

Le funzioni di polizia stradale, nell'ambito territoriale di competenza, consistono nel:

- a) prevenire ed accertare le violazioni delle norme in materia di circolazione stradale;
- b) rilevare gli incidenti stradali;
- c) predisporre ed eseguire i servizi idonei a regolare il traffico;
- d) eseguire la scorta per la sicurezza della circolazione;
- e) tutelare e controllare l'uso della strada;
- f) concorrere al soccorso automobilistico e stradale;
- g) collaborare a studi sul traffico.

CAPO III

CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE

Art. 9 - Istituzione del Corpo intercomunale di Polizia Locale

Ai sensi degli art. 1 e 7 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, della Legge Regionale 19 luglio 1992 n. 5, della Legge Provinciale 27 giugno 2005, n. 8, della convenzione per la gestione associata del servizio di Polizia Locale – così come deliberata dai Comuni aderenti -, è istituito il Corpo Intercomunale di Polizia Locale, denominato: Corpo Polizia Locale Val di Fassa – Polins de Fascia la cui organizzazione e funzionamento sono disciplinati dalle disposizioni contenute nel presente regolamento e dalle normative a cui, di volta in volta, si fa rinvio.

¹ Da verifiche effettuate dal comandante presso il Commissariato può essere quello del comune capofila.

Il Corpo è costituito dalla dotazione organica complessiva indicata nella convenzione per la gestione associata e coordinata del servizio di polizia municipale.

Art. 10 - Direzione e vigilanza

Ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 2 e 9 della L. 65/1986 e dall'art. 10 della L.P. 8/2005, la titolarità delle funzioni di polizia locale spetta ai singoli comuni; ai Sindaci degli stessi compete vigilare sullo svolgimento delle predette funzioni.

Nell'ambito della gestione associata del servizio, attivata ai sensi dell'art. 11 della L.P. 8/2005, gli indirizzi, i piani di gestione o gli atti di indirizzo gestionali contenenti gli obiettivi e le priorità dei servizi affidati dal Corpo intercomunale sono adottati, sulla base delle indicazioni del responsabile dello stesso, dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni convenzionati. La conferenza provvede inoltre a verificare, almeno due volte all'anno, l'andamento del servizio, anche sulla base di relazioni del responsabile del Corpo.

I Comuni convenzionati, pur rimanendo titolari delle funzioni di Polizia locale nelle materie di competenza, delegano il Presidente della Conferenza dei Sindaci ad impartire le direttive operative e di dettaglio per lo svolgimento delle funzioni di Polizia Locale.

Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria nonché di agente di pubblica sicurezza, il personale del Corpo, dipende operativamente e funzionalmente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Art. 11 - Dipendenza

Fermo restando quanto stabilito al precedente art.10, i Sindaci dei Comuni aderenti o rispettivi delegati nella Conferenza, richiedono i servizi del Corpo Intercomunale di Polizia Municipale direttamente al Comandante. Il personale non deve corrispondere a richieste pervenute direttamente, se non nei casi di assoluta urgenza; qualora questo avvenga deve darne, appena possibile, notizia al Comandante.

Art. 12 - Stato giuridico del personale

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del Corpo è disciplinato in conformità agli accordi provinciali di lavoro del comparto Autonomie locali, nonché ai principi contenuti nelle leggi relative al rapporto di pubblico impiego e nelle leggi inerenti all'esercizio delle funzioni di polizia locale (attualmente Legge 7 marzo 1986, n. 65, nella Legge Regionale 19 luglio 1992, n. 5, nella Legge Regionale 5 marzo 1993, n. 4 e s.m., e nella Legge Provinciale 27 giugno 2005, n. 8 e s.m.).

Il rapporto organico del personale del Corpo già in servizio presso i Comuni convenzionati rimane instaurato con il Comune di appartenenza; mentre il rapporto funzionale si instaura nei confronti di tutti i Comuni convenzionati. Analogamente, avviene per il personale che verrà assunto dal comune Capofila o dai singoli comuni aderenti.

In caso di scioglimento e/o cessazione della gestione associata ovvero di recesso dalla stessa da parte di uno degli enti aderenti, il personale di nuova assunzione viene trasferito alle dipendenze dei Comuni convenzionati, secondo gli impegni assunti dagli enti aderenti ed esplicitati nella convenzione per la gestione associata. Il contratto individuale di lavoro deve sancire la preventiva accettazione del dipendente all'eventuale trasferimento presso ciascuno dei Comuni convenzionati.

Art. 13 - Dotazione organica

La dotazione organica del Corpo è costituita dal numero di addetti così come indicato nella convenzione per la gestione associata del Corpo Polizia Locale Val di Fassa.

Art. 14 - Gradi e simboli distintivi

Gli addetti al Corpo sono distinti secondo i rispettivi gradi, così come previsti dalla vigente normativa provinciale in materia.

I suddetti gradi hanno una funzione meramente simbolica ai fini della determinazione della gerarchia interna e non incidono sullo stato giuridico ed economico del personale.

Art. 15 - Qualifiche rivestite dal personale del Corpo

Il personale del Corpo, nell'ambito territoriale dei Comuni convenzionati e nei limiti delle proprie attribuzioni e della categoria e livello di appartenenza, riveste la qualifica di:

- a) pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 357 c.p.;
 - b) agente di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 5, lettera a) della legge n. 65/86 e dell'art. 57, comma 2, c.p.p.;
 - c) ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 5, lettera a) della legge n. 65/86 e dell'art. 57, comma 3, del c.p.p.;
 - d) agente di polizia stradale, ai sensi dell'art. 5, lettera b) della legge n. 65/86 e dell'art. 12, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 30.4.1992, n. 285;
 - e) agente ausiliario di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera c), della legge 7.3.1986, n. 65 e s.m..
- Il conferimento della qualità di agente di pubblica sicurezza è disciplinato dall'art. 5, comma 2, lettere a), b) e c), della legge n. 65/86 e s.m..

Art. 16 - Gerarchia interna

La gerarchia interna al Corpo è individuata:

- a) secondo l'ordine decrescente delle categorie e livelli ricoperti dagli appartenenti;
- b) a parità di categoria, dal livello ricoperto;
- c) a parità di livello, dai rispettivi gradi di cui all'art. 14;
- d) a parità di grado, dal possesso del requisito di Ufficiale di Polizia giudiziaria o in subordine dall'anzianità di servizio;
- e) a parità di anzianità nello stesso grado, dall'età.

Art. 17 - Uniformi

Gli appartenenti al Corpo intercomunale prestano normalmente tutti i servizi di istituto in uniforme.

Agli appartenenti al Corpo vengono assegnate le uniformi da indossare durante lo svolgimento del loro servizio.

L'uniforme è costituita da un insieme organico di capi e oggetti di vestiario, di equipaggiamento, di accessori aventi specifica denominazione e realizzati in modo da soddisfare le esigenze di funzionalità e di identificazione.

Le uniformi da assegnare in dotazione sono di due tipi:

- a) ordinarie, da indossare durante il normale servizio;
- b) di onore e di rappresentanza, da indossare durante il servizio prestato per particolari cerimonie e manifestazioni solenni.

L'uso della divisa di onore e di rappresentanza è disposta dal Comandante del Corpo.

I capi e gli oggetti costituenti le uniformi ordinarie e le caratteristiche per ciascuno di loro sono fissate dall'art. 23 della legge provinciale sulla polizia locale.

Le riparazioni dell'uniforme e dell'equipaggiamento e la loro sostituzione, prima delle scadenze temporali fissate, sono a carico dei Comuni convenzionati, a meno che guasti o logoramenti dipendano da incuria.

Art. 18 - Placca e tesserino di riconoscimento

Ai fini del loro riconoscimento da parte dei cittadini, ogni addetto al Corpo è dotato di:

- a) una placca di riconoscimento, in metallo, secondo quanto previsto dall'art. 23 della legge provinciale sulla polizia locale da applicare sull'uniforme, all'altezza del petto, sulla parte alta della tasca superiore sinistra;
- b) un tesserino di riconoscimento previsto dalle disposizioni provinciali, cognome e nome, luogo e data di nascita, grado e qualifica del dipendente titolare, fotografia, che il personale autorizzato a svolgere servizio

d'istituto in abito civile è tenuto ad esibire nel caso in cui debba far conoscere la propria qualifica o allorché l'intervento assuma rilevanza esterna.

Il tesserino è di materiale idoneo a non essere alterabile e deve essere sempre portato con sé durante il servizio prestato sia in uniforme, che in abiti civili, per qualificarsi;

Alla cessazione del servizio attivo il tesserino deve essere restituito e in caso di sospensione dal servizio viene ritirato.

E' fatto obbligo di denunciare tempestivamente al Comando ed ai competenti organi di polizia lo smarrimento o la sottrazione del tesserino di riconoscimento.

Art. 19 - Modalità per indossare l'uniforme

Tutti gli appartenenti al Corpo hanno il dovere di indossare durante l'espletamento del servizio l'uniforme completa, in perfette condizioni di pulizia e di ordine, in modo da assicurare la dignità ed il decoro della propria persona e garantire il prestigio del Corpo e della pubblica funzione svolta.

In casi eccezionali e per obiettive esigenze di servizio è consentito, per un periodo limitato, espletare il servizio indossando abiti civili. In tali ipotesi gli addetti al Corpo devono essere preventivamente autorizzati per iscritto dal Comandante.

Sulla divisa è consentito portare, oltre ai simboli distintivi del grado, decorazioni o distintivi attestanti particolari meriti o specializzazioni professionali, con cui fregiarsi all'altezza del petto sulla tasca superiore sinistra o sulla parte alta della manica sinistra, purché preventivamente autorizzati dal Comandante.

E' assolutamente vietato indossare anche parte dell'uniforme fuori dal servizio, eccezione fatta per il percorso dalla residenza al luogo di lavoro.

CAPO IV

SERVIZI E NUCLEI OPERATIVI

Art. 20 - Tipologia dei servizi

I servizi di polizia locale si distinguono in:

– servizi interni: attinenti allo svolgimento di mansioni all'interno degli uffici del Corpo;

– servizi esterni: attinenti allo svolgimento di mansioni all'esterno o in locali diversi da quelli destinati al Corpo.

Gli addetti al Corpo hanno l'obbligo di svolgere i servizi secondo le disposizioni impartite; qualora si tratti di servizi esterni questi devono essere svolti a piedi o con l'utilizzo dei mezzi veicolari, nonché delle attrezzature assegnate al Corpo.

Gli addetti che svolgono i servizi esterni sono collegati al Comando con apparecchi ricetrasmittenti e/o telefoni cellulari, di cui deve essere sempre mantenuto acceso il collegamento.

Art. 21 - Istituzione servizi

Sono istituiti i seguenti servizi:

1. servizio interno, per l'espletamento dell'attività d'ufficio;
2. servizio di vigilanza per lo svolgimento di ogni attività istituzionale relativa alla viabilità, ai regolamenti comunali, alle leggi e regolamentiannonari, di edilizia ed ambientali;
3. servizio di piantonamento, presso la sede del Corpo, compatibilmente con le esigenze di cui al punto 2;
4. servizio di pattugliamento, anche notturno, se disposto dall'autorità o in caso di necessità.

Può essere istituito il servizio di reperibilità nei casi di pronto intervento al fine di far fronte a pubbliche calamità o situazioni di straordinaria emergenza, e per garantire in queste ipotesi la continuità dei servizi essenziali appositamente organizzati.

Il Comandante del Corpo adotta i provvedimenti per dare attuazione ai servizi previsti dal precedente comma, sentito il Sindaco del Comune interessato.

Art. 22 - Dotazione organica dei nuclei

In caso di organizzazione in nuclei, la dotazione organica è determinata dal Comandante, tenuto conto dei rispettivi carichi di lavoro.

Il Comandante provvede all'assegnazione del personale ai diversi nuclei operativi ed ai rispettivi uffici o servizi, in relazione alle specifiche relative necessità, in rapporto alle attitudini, alla professionalità ed alle specializzazioni conseguite, ai corsi di formazione svolti, alle capacità professionali dimostrate, all'anzianità di servizio nonché all'età e all'esigenza di un periodico avvicendamento.

L'assegnazione del personale ai diversi nuclei ha valenza organizzativa interna e risponde all'esigenza di proficuo impiego e valorizzazione della specializzazione acquisita dagli appartenenti al Corpo nei settori di interesse delle funzioni di polizia locale; tale assegnazione non esclude il temporaneo impiego degli addetti anche presso un nucleo diverso da quello di appartenenza o comunque l'obbligo dello svolgimento, se richiesto, di ogni mansione propria della figura professionale e grado ricoperti.

Art. 23 - Compiti del Comandante

Al Comandante del Corpo, che esplica le proprie funzioni secondo i principi generali che regolano la dirigenza nella Pubblica Amministrazione, compete, al fine del raggiungimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e del principio di economicità:

- a) l'organizzazione, la direzione ed il coordinamento tecnico-operativo dei servizi e degli uffici appartenenti al Corpo;
- b) l'addestramento e la formazione professionale degli addetti al Corpo;
- c) l'attività di studio, di ricerca, di elaborazione di piani e di programmi nonché il controllo dei relativi risultati;
- d) l'istruttoria, la predisposizione e la formazione di atti e provvedimenti di notevole grado di difficoltà;
- e) esprimere pareri su progetti, programmi, interventi, atti e provvedimenti;
- f) proporre alla Conferenza dei Sindaci gli interventi diretti ad incrementare l'efficienza dei servizi, nonché l'efficacia e la produttività dell'azione amministrativa di propria competenza;
- g) predisporre un piano di servizio, sullo schema del piano esecutivo di gestione o equivalente atto di indirizzo gestionale da articolare e coordinare coi comuni aderenti, e lo presenta alla Conferenza dei Sindaci e delle relazioni sullo stato di attuazione del servizio;
- h) emanare le direttive e le disposizioni interne al Corpo, ivi compresa la redazione dei servizi giornalieri;
- i) e la programmazione settimanale o mensile, onde assicurare il perseguimento degli obiettivi e dei programmi definiti dalla Conferenza dei Sindaci;
- j) coordinare i servizi e le operazioni di protezione civile demandate al Corpo;
- k) curare i rapporti coi responsabili degli altri servizi comunali interessati all'espletamento di attività;
- l) complementari o di supporto al fine di garantirne maggiore speditezza e migliori effetti;
- m) attuare le disposizioni impartite dall'Autorità Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza e collaborare con le stesse nell'ambito delle rispettive funzioni istituzionali;
- n) rappresentare il Corpo nelle relazioni interne ed esterne ed in occasione di funzioni, cerimonie e manifestazioni pubbliche civili, ogni qualvolta ne sia data disposizione su richiesta dei Sindaci convenzionati e compatibilmente con le altre esigenze di servizio;
- o) organizzare, dirigere e coordinare personalmente gli uffici e l'espletamento di servizi particolarmente importanti, delicati e complessi, allorché lo ritenga opportuno ovvero in sostituzione del Vice Comandante o dei Coordinatori competenti assenti;
- p) assegnare gli addetti ai diversi nuclei operativi e impartire loro le direttive;
- q) verificare con periodicità la funzionalità dei servizi e degli uffici mediante servizi ispettivi;
- r) proporre encomi al personale distintosi in azioni di particolare valore sociale nel corso di fatti o avvenimenti di carattere eccezionale;

- s) compiere quant'altro demandatogli dalle vigenti norme legislative e regolamentari e dagli accordi di lavoro assumendone le responsabilità civili, penali e amministrativo-contabili.

Il Comandante del Corpo ha la piena responsabilità dell'attività direttamente svolta, delle istruzioni impartite, nonché del conseguimento degli obiettivi fissati per il Corpo. Per quanto sopra il Comandante svolge le funzioni di datore di lavoro/dirigente nei confronti delle persone da lui dipendenti come previsto dalle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche), fatte salvo quanto previsto nella convenzione che disciplina la gestione associata.

Il Comandante non può allontanarsi dal territorio dei Comuni convenzionati senza avere preventivamente organizzato la sua sostituzione e comunicato la propria reperibilità al Sindaco del Comune capofila; nei casi di somma urgenza e necessità è sufficiente che egli ne dia successiva immediata comunicazione, anche verbale.

I compiti della presente qualifica assorbono tutti quelli delle qualifiche inferiori.

Art. 24 - Compiti del Vice Comandante

Al Vice Comandante del Corpo compete:

- a) sostituire il Comandante assente o impedito dal servizio;
- b) coadiuvare il Comandante nell'espletamento delle sue funzioni, in particolare con funzioni sinergiche di direzione gestionale e organizzativa del servizio associato anche mediante attività caratterizzate da elevata autonomia, in condivisione con il Comandante.
- c) espletare i compiti assegnati dal Comandante;
- d) coordinare le attività di polizia locale rispettivamente demandate ai nuclei operativi e nella sede/ distaccata/e;
- e) fornire istruzioni normative ed operative al personale subordinato;
- f) curare la disciplina del personale adottando gli opportuni provvedimenti per ottenere i risultati richiesti;
- g) coadiuvare il Comandante nel curare la formazione professionale e l'aggiornamento del personale dipendente;
- h) assegnare i coordinatori e gli agenti ai servizi secondo le necessità ed in ottemperanza alle direttive condivise con il Comandante;
- i) studiare i problemi della circolazione stradale, sia globalmente che per singole strade ed intersezioni, e analizzare ogni causa che turbi l'ordine e la sicurezza nei comuni aderenti, avanzando proposte e suggerimenti utili a migliorare la situazione, condivise con il Comandante.

I compiti della presente qualifica assorbono tutti quelli delle qualifiche inferiori.

Art. 25 - Compiti dei Coordinatori

Ai Coordinatori del Corpo compete:

- a) la gestione, ove istituiti, di uno o più nuclei operativi;
- b) coadiuvare il Comandante e gli altri funzionari nell'esercizio delle loro funzioni;
- c) coordinare le attività di polizia locale rispettivamente demandate ai nuclei operativi;
- d) istruire pratiche connesse all'attività di polizia locale che implicano conoscenza ed applicazioni di leggi e regolamenti;
- e) redigere relazioni, rapporti giudiziari e amministrativi nelle diverse funzioni di polizia locale;
- a) elaborare dati che richiedano conoscenza tecnico-giuridica ed autonomia operativa nel rispetto di direttive di massima;
- b) coordinare quotidianamente gli Agenti assegnati al nucleo operativo, assicurandosi che gli stessi adempiano esattamente alle disposizioni ricevute ed ai propri doveri di istituto;
- c) coadiuvare ed assistere gli Agenti assegnati al nucleo operativo nell'espletamento della loro attività nei casi in cui essi ne hanno bisogno;
- d) ricevere dai dipendenti assegnati ai loro nuclei le istanze dirette ai propri superiori e trasmetterle, con annesse le proprie annotazioni, per via gerarchica al Comandante;
- f) la responsabilità dei beni assegnati al nucleo operativo;
- g) emanare prescrizioni dettagliate del lavoro agli Agenti assegnati al nucleo operativo;
- e) presentare al Comando proposte dirette ad aumentare l'efficienza e l'efficacia dei servizi e la produttività dell'azione amministrativa;
- f) relazionare ai propri superiori su fatti, situazioni e necessità di particolare importanza ed approntare i provvedimenti obbligatori da adottare;

- g) tenere i rapporti con i responsabili degli altri nuclei operativi al fine di un migliore coordinamento delle rispettive attività complementari;
- h) attuare le disposizioni impartite dall'Autorità Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza e collaborare con le stesse nell'ambito delle rispettive funzioni istituzionali;
- i) relazionare al superiore in merito ai comportamenti, anche omissivi, compiuti dagli Agenti assegnati al nucleo operativo in violazione dei rispettivi doveri;
- j) compiere quant'altro demandatogli dalle vigenti norme legislative e regolamentari e dai superiori gerarchici.

I compiti della presente qualifica assorbono tutti quelli delle qualifiche inferiori.

Art 26 - Compiti degli Agenti con funzioni di Capo Pattuglia

Le funzioni di Capo Pattuglia sono assunte in via principale dell'Agente con funzioni di UPG anche nei confronti di agenti pari grado o con maggior grado di anzianità di servizio specifico nell'area di vigilanza e coordina l'attività che svolge di norma come Agente.

Art. 27 - Compiti degli Agenti di Polizia Locale

Agli Agenti Polizia Locale, nell'ambito delle disposizioni particolari loro impartite, compete di espletare tutte le mansioni relative le funzioni di istituto ed in particolare:

Art. 28 - Ufficiali di polizia giudiziaria

La nomina ad ufficiale di polizia giudiziaria avviene al termine di un corso abilitante, previo superamento di una prova scritta.

Possono parteciparvi gli agenti con almeno cinque anni di anzianità di servizio.

La nomina del Ufficiale di polizia locale è effettuata dal Sindaco competente, su conforme indicazione del Comandante del Corpo, tra gli agenti assunti a tempo indeterminato che abbiano superato la prova di cui al primo comma ed in possesso della predetta anzianità.

CAPO V

NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 29 - Cura della persona

Il personale deve avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore, al fine di evitare giudizi negativi, che possono arrecare pregiudizio al prestigio e al decoro dell'Amministrazione dei Comuni convenzionati.

L'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi nonché l'uso di cosmetici da trucco devono essere compatibili con il decoro della divisa e la dignità della funzione, evitando ogni forma di appariscenza.

E' vietato variare la foggia dell'uniforme. E' altresì vietato usare orecchini, collane o altri monili che alterino l'aspetto formale dell'uniforme o pregiudichino l'incolumità e la sicurezza del personale operante in funzione della natura del servizio da svolgere.

Art. 30 - Presentazione in servizio

Gli addetti al Corpo hanno l'obbligo, allorché quotidianamente assumono servizio, di prendere visione preventivamente degli ordini di servizio giornalieri cui devono adempiere.

L'orario di servizio è quello stabilito dai fogli di servizio. Gli addetti al Corpo devono presentarsi in Comando, all'ora stabilita, in perfetto ordine nella persona, nel vestiario, nell'equipaggiamento.

L'agente di polizia locale che per qualsiasi motivo non possa prendere regolarmente servizio deve tempestivamente darne comunicazione al Comando e comunque prima che il servizio abbia inizio.

Art. 31 - Comportamento in servizio

La buona organizzazione e l'efficienza del Corpo si basano sul principio della disciplina, il rispetto della gerarchia e la scrupolosa ottemperanza dei doveri d'ufficio.

Gli addetti al Corpo nel disimpegnare le mansioni di competenza devono esercitare attività preventiva per l'informazione e la sensibilizzazione dei cittadini all'osservanza delle leggi e dei regolamenti, allo scopo di prevenire le infrazioni. In particolare devono:

- a) prestare la propria opera con la massima diligenza, correttezza, imparzialità e cortesia, mantenendo una condotta irreprensibile, operando con senso di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni in modo da riscuotere la stima, la fiducia ed il rispetto della collettività;
- b) astenersi da comportamenti o atteggiamenti che arrechino pregiudizio al decoro ed al prestigio delle Amministrazioni comunali convenzionate e del Corpo;
- c) mantenere anche fuori servizio una condotta conforme alla dignità delle proprie pubbliche funzioni;
- d) conformare la propria condotta in servizio alle norme di legge e di regolamento;
- e) collaborare e, ove occorra, sostituirsi con i colleghi per assicurare il migliore espletamento del servizio;
- f) nei rapporti con il pubblico avere un comportamento corretto ed educato tale da stabilire tra le Amministrazioni aderenti e i cittadini un rapporto di fiducia e collaborazione;
- g) evitare durante il servizio di dilungarsi in discussioni con cittadini, anche in relazione all'espletamento di mansioni di istituto, comunque garantendo un'adeguata informazione;
- h) osservare, riguardo a provvedimenti e pratiche od operazioni relative ai servizi d'istituto che devono rimanere riservate, l'obbligo del segreto d'ufficio;
- i) nel caso di servizi per i quali è disposto il cambio sul posto, il personale che ha terminato il proprio turno può allontanarsi solo quando sia arrivato il personale che deve sostituirlo.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rimanda alle norme del Regolamento Organico del Personale Dipendente del Comune capofila o, ricorrendo il caso, del Comune di appartenenza.

Art. 32 - Saluto

Il saluto è una positiva testimonianza di cortesia tra colleghi e verso i cittadini con cui i componenti del Corpo si incontrano per motivi di ufficio.

I componenti del Corpo in servizio di rappresentanza, nelle cerimonie solenni e quando incontrano il cittadino per motivi d'ufficio salutano secondo le modalità previste per le Forze Armate che attualmente prevedono di portare la mano destra aperta e a dita unite e distese all'altezza della visiera del berretto. In tutti gli altri casi il saluto potrà essere reso nella forma e nel modo più consoni alle circostanze, ispirandosi sempre e comunque ai principi del comune senso dell'educazione, della cortesia e dell'altrui civico rispetto.

Art. 33 - Rapporti gerarchici

Gli addetti al Corpo hanno l'obbligo di osservare e di eseguire gli ordini impartiti nei limiti del rispettivo stato giuridico, delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e delle proprie mansioni.

Le disposizioni emanate devono essere attinenti al servizio, non eccedere i compiti d'istituto e non ledere la dignità umana e professionale di coloro cui sono dirette.

Qualora, nell'esercizio delle proprie mansioni, l'addetto rilevi difficoltà o inconvenienti derivanti dalle disposizioni impartite per l'organizzazione o lo svolgimento dei servizi, deve riferirne, per via gerarchica, formulando le proposte a suo avviso opportune per rimuovere le difficoltà o l'inconveniente. Ove non fosse

possibile ricevere ulteriori direttive l'addetto deve impegnarsi a superare le difficoltà che incontra nell'esecuzione dell'ordine evitando, per quanto possibile, pregiudizi al servizio.

L'addetto, al quale sia impartito un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza, esplicitandone le ragioni, allo stesso superiore che ha impartito l'ordine.

Se l'ordine è rinnovato per iscritto, il dipendente ha il dovere di darne esecuzione.

L'addetto non deve, comunque, eseguire l'ordine, quando l'atto ordinatogli sia previsto come reato dalla legge penale.

Art. 34 - Servizi fuori territorio

Gli appartenenti al Corpo possono essere utilizzati per attività da svolgersi fuori del territorio dei Comuni convenzionati, previa autorizzazione del Sindaco interessato, su richiesta del Comandante nei seguenti casi:

- a) ai fini di collegamento o di attività inerenti il servizio;
- b) per soccorso in caso di calamità e disastri ovvero per rafforzare altri Corpi in servizio di Polizia Locale in particolari occasioni eccezionali. In tal caso l'impiego è ammesso purché esistano piani o accordi tra il Comune capofila e l'Ente fruitore e sia data preventiva comunicazione al Commissario del Governo.

E' consentito al singolo appartenente al Corpo, allorché sia in servizio, di continuare a svolgere fuori dal territorio di competenza, di propria iniziativa e senza necessità di alcuna autorizzazione, soltanto le operazioni di polizia giudiziaria purché si trovi in caso di necessità dovuta alla flagranza del reato commesso nel territorio dei Comuni convenzionati. Al termine dell'operazione deve darne immediata comunicazione al Comandante.

Art. 35 - Inidoneità fisica

Gli appartenenti al Corpo dichiarati dalla competente autorità sanitaria temporaneamente inabili per motivi di salute ad alcuni servizi di istituto sono utilizzati, possibilmente nell'ambito della qualifica funzionale e della figura professionale rivestite, per altri compiti nell'ambito del Corpo o dell'organico dei singoli Comuni di appartenenza e per il tempo strettamente necessario per il pieno recupero dell'efficienza psicofisica.

Nei confronti degli addetti al Corpo riconosciuti inidonei in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli si applicano le disposizioni previste dal Regolamento Organico del Personale Dipendente del Comune di appartenenza.

Art. 36 - Accertamenti medici

Gli appartenenti al Corpo di polizia sono sottoposti, secondo quanto stabilito dalle norme contrattuali e di legge, a periodici accertamenti delle condizioni di salute in relazione alla natura del servizio svolto.

CAPO VI

NORME DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

Art. 37 - Ordini giornalieri

I servizi vengono prestati sulla base di ordini giornalieri e ordini permanenti. I primi sono relativi ai singoli servizi prestati, sono disposti per iscritto o verbalmente, e cessano di avere validità alla fine del servizio. I secondi sono quelli che prevedono e disciplinano un determinato servizio e hanno validità sino a quando il servizio permane, oppure l'ordine non venga modificato o revocato.

Il servizio quotidiano determina l'attività che ogni componente del Corpo dovrà svolgere durante la giornata e viene inserito nel registro di raccolta dei servizi, di norma, entro le ore 12.00 del giorno precedente a quello cui si riferisce.

Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata al personale interessato.

Il servizio quotidiano indica: cognome e nome, qualifica personale, tipo del servizio con l'indicazione dell'orario di inizio e termine, tipo di vestiario ed eventuale equipaggiamento necessario, sigla degli automezzi in dotazione.

Tutto il personale ha l'obbligo di prendere conoscenza del servizio quotidiano prima del turno di lavoro.

Se durante il turno di lavoro sorge la necessità di modificare gli ordini giornalieri questi devono essere tempestivamente comunicati al personale cui si riferiscono.

Art. 38 - Esecuzione del servizio

Gli ordini quotidiani di servizio devono essere eseguiti a meno che non intervengano fatti imprevisti che richiedano l'intervento del personale o sorga la necessità di impedire o reprimere reati flagranti. Il personale comunica immediatamente col superiore gerarchico, chiedendo autorizzazione ad intervenire su eventi imprevisti. L'autorizzazione può essere concessa o rifiutata.

Se più dipendenti vengono incaricati del medesimo servizio ne ha il comando e la responsabilità dell'esecuzione quello superiore in via gerarchica.

Al termine di servizi specifici gli incaricati riferiscono sull'andamento degli stessi a chi ne ha disposto l'esecuzione.

Al termine del servizio quotidiano il personale è tenuto a riferire eventuali anomalie e riscontri mediante rapportino di servizio.

I componenti le pattuglie, al termine del servizio, presentano i relativi rapporti debitamente compilati su appositi moduli predisposti dal Comando.

Art. 39 - Orario di servizio e orario di lavoro

Per le esigenze di funzionalità del Corpo ed al fine di corrispondere alle esigenze dell'utenza l'orario complessivo di servizio, che copre l'intero arco settimanale, è articolato attraverso orari giornalieri di lavoro.

L'orario di lavoro, nell'ambito dell'orario d'obbligo contrattuale, è funzionale all'orario di servizio ed articolato su **sei giorni settimanali**, salvo l'applicazione delle deroghe previste dai vigenti contratti collettivi.

La fascia oraria all'interno della quale si articola l'orario di servizio è stabilita dal Sindaco del Comune capofila, sentito il Presidente della Conferenza dei Sindaci, e su proposta del Comandante del Corpo.

L'organizzazione dei turni di lavoro all'interno della fascia oraria complessiva è definita dal Comandante o suo delegato.

Per ordini legalmente dati da autorità ovvero nei casi dovuti a calamità o eventi eccezionali ed imprevedibili comportanti pericoli per la sicurezza o l'incolumità pubblica, il comandante può ordinare al personale di prestare la propria opera con articolazione oraria diversa da quella normalmente svolta, o con turni di servizio diversi da quelli regolari.

Il Comandante, ed in sua assenza chi lo sostituisce, assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro correlandolo in modo flessibile alle esigenze del Corpo in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare assicurando la propria presenza per un numero di ore non inferiore a quello stabilito dai vigenti contratti collettivi.

Rientrano nell'orario di servizio le ore utilizzate per l'istruzione professionale.

I riposi settimanali sono programmati dal Comando, tenendo presenti le esigenze di servizio e quelle del personale.

Art. 40 - Obblighi di permanenza in servizio

Quando ne ricorre la necessità o non sia possibile provvedere altrimenti, a causa del verificarsi di situazioni impreviste ed urgenti, al personale del Corpo è fatto obbligo, al termine del turno di lavoro, di permanere in servizio fino al cessare delle esigenze o alla sostituzione con altro personale. Qualora il protrarsi dell'orario di servizio comporti una prestazione lavorativa giornaliera superiore a 12 ore, è necessario l'assenso del dipendente interessato.

Art. 41 - Congedo ordinario

Il Comando, tenuto conto delle esigenze di servizio e possibilmente delle richieste del personale, determina i turni di congedo ordinario.

Il congedo ordinario è concesso dal Comandante e può essere sospeso secondo le norme previste dal Regolamento Organico del Personale Dipendente del Comune di appartenenza e verrà comunicato tempestivamente ai rispettivi Comuni.

Di norma, il numero di personale complessivamente assente non deve superare la metà degli effettivi.

Art. 42 - Restituzione equipaggiamento speciale

Gli appartenenti al Corpo, allorché cessano per qualsiasi causa dal servizio, devono restituire tutti gli oggetti di equipaggiamento per servizi speciali.

Art. 43 - Strumenti operativi e veicoli in dotazione

Le caratteristiche degli strumenti operativi e dei veicoli in dotazione al Corpo sono disciplinati dalla legge provinciale sulla polizia locale.

Agli agenti possono essere assegnati strumenti di difesa personale, da utilizzare in relazione a specifici servizi, con esclusione delle armi da fuoco.

Il consegnatario ne ha la responsabilità ed è tenuto ad usarli e/o farli usare correttamente ai fini del servizio ed a conservarli in buono stato, segnalando ogni necessità di manutenzione.

Gli strumenti, i veicoli, le apparecchiature tecniche e la mazzetta di segnalamento possono essere assegnate in dotazione ai singoli sia temporaneamente, sia in maniera permanente.

Art. 44 - Uso e manutenzione dei veicoli in dotazione

I veicoli in dotazione al Corpo devono essere utilizzati solo per ragioni di servizio o quando ne sia giustificato l'impiego.

Il Comando dispone per la buona conservazione, la manutenzione e l'uso dei veicoli.

Alla guida dei veicoli è adibito il personale in possesso della patente di guida richiesta.

E' competenza del personale assegnatario curare la regolare pulizia e la piccola manutenzione dei mezzi in consegna, per mantenerli in costante efficienza e decoro, nonché il controllo della dotazione degli stessi.

Ogni guasto individuato o manchevolezza riscontrata deve essere comunicata prontamente al Comando.

I danni o i guasti causati ai veicoli, per colpa grave od incuria dei consegnatari, sono fatti riparare a cura dell'Amministrazione e la relativa spesa sarà loro addebitata, fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali provvedimenti disciplinari. Gli autoveicoli, devono, di regola, essere guidati solo dal personale che li ha in consegna, il quale, per ogni servizio eseguito deve compilare l'apposito libretto.

CAPO VII

ACCESSO AL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Art. 45 - Accesso al Corpo intercomunale

Le modalità di conferimento dei posti di ruolo degli addetti al Corpo sono determinate dal Regolamento Organico del Personale Dipendente del Comune che procede all'assunzione.

I requisiti culturali previsti per l'accesso ai profili professionali sono stabiliti, per quanto non previsto nei successivi articoli, dal regolamento organico del comune che procede all'assunzione.

Art. 46 - Requisiti particolari per l'accesso

Oltre ai requisiti generali per l'accesso, previsti dal Regolamento Organico del Personale Dipendente del Comune, gli ufficiali ed agenti addetti al Corpo devono essere in possesso dei seguenti requisiti attestanti l'idoneità fisica al servizio di polizia locale:

- normalità della funzione uditiva sulla base di un esame audiometrico tonale-liminare;

- normalità del senso cromatico e luminoso;

- avere un "visus" di dieci decimi per ciascun occhio anche con correzione di lenti; l'eventuale vizio di rifrazione non potrà superare i seguenti limiti:

miopia ed ipermetropia: 3 diottrie in ciascun occhio;

astigmatismo regolare, semplice o composto, miopico ed ipermetrope: 3 diottrie quale somma dell'astigmatismo miopico ipermetrope in ciascun occhio;

- essere immuni da qualsiasi malattia ed indisposizione fisica che possa comunque ridurre il completo ed incondizionato espletamento del servizio (sono comunque da considerarsi indisposizioni fisiche quelle specificate nella tabella 1 di cui all'art. 3, comma 2 del D.M. 30-6-2003 n. 198 nota²).

² Si riporta la tabella di cui al testo: Tabella 1 (ai sensi degli articoli 3, comma 2) CAUSE DI NON IDONEITÀ PER L'AMMISSIONE AI CONCORSI PUBBLICI PER L'ACCESSO AI RUOLI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

1. Le sindromi da immunodeficienza croniche e loro complicanze.

2. Le infermità e gli esiti di lesioni della cute e delle mucose visibili:

a) le alterazioni congenite ed acquisite croniche della cute e degli annessi, estese o gravi o che, per sede o natura, determinino alterazioni funzionali o fisiognomiche;

b) tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall'uniforme o quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme.

3. Le infermità ed imperfezioni degli organi del capo:

a) alterazioni morfologiche congenite o acquisite delle ossa del cranio che determinano deformità o disturbi funzionali;

b) le malformazioni e malattie della bocca, ad incidenza funzionale ed estetica in particolare le malocclusioni dentarie con alterazione della funzione masticatoria e/o dell'armonia del volto; disfonie;

c) le malformazioni, le disfunzioni, le patologie o gli esiti di lesioni delle palpebre e delle ciglia, delle ghiandole e delle vie lacrimali, dell'orbita, del bulbo oculare e degli annessi, anche se limitate a un solo occhio, quando siano causa di disturbi funzionali; disturbi della motilità dei muscoli oculari estrinseci; il glaucoma e le disfunzioni dell'idrodinamica endoculare potenzialmente glaucomatogene; l'emeralopia; retinopatie degenerative; esiti di interventi per correzione delle ametropie comportanti deficit della capacità visiva;

d) stenosi e poliposi nasale anche monolaterale; sinusopatie croniche;

Il bando di concorso potrà prevedere che i concorrenti, prima di essere ammessi a sostenere le prove, siano sottoposti ad una preselezione di natura attitudinale, stabilendone modalità e condizioni.

L'accertamento del requisito dell'idoneità fisica è demandato alla competente struttura sanitaria, individuata nel regolamento organico del Comune capofila, e viene effettuato sugli aspiranti che avranno superato le prove d'esame nel caso di concorso pubblico, prima dell'assunzione del servizio, ovvero sugli aspiranti che avranno superato il test d'ammissione al corso nel caso di corso-concorso.

Gli ufficiali ed agenti addetti al Corpo devono inoltre essere in possesso:

- della patente di guida per la conduzione di veicoli prescritta dal bando di concorso;
- delle condizioni soggettive previste dall'art. 5 della L. 7 marzo 1986.

Il riscontrato difetto dei requisiti soggettivi psico-fisici od attitudinali comporta la non immissione in servizio.

e) le malformazioni ed alterazioni congenite ed acquisite dell'orecchio esterno, dell'orecchio medio, dell'orecchio interno, quando siano deturpanti o causa di disturbi funzionali; otite media purulenta cronica anche se non complicata e monolaterale; perforazione timpanica; ipoacusie monolaterali permanenti con una soglia audiometrica media sulle frequenze 500 - 1000 - 2000 - 4000 Hz superiore a 30 decibel; ipoacusie bilaterali permanenti con un soglia audiometrica media sulle frequenze 500 - 1000 - 2000 - 4000 Hz superiore a 30 decibel dall'orecchio che sente di meno, oppure superiore a 45 decibel come somma dei due lati (perdita percentuale totale binaurale superiore al 20%); deficit uditivi da trauma acustico con audiogramma con soglia uditiva a 4000 Hz superiore a 50 decibel (trauma acustico lieve secondo Klochoff); tonsilliti croniche; le malformazioni e le alterazioni acquisite della faringe, della laringe e della trachea, quando siano causa di disturbi funzionali.

4. Le infermità dei bronchi e dei polmoni: bronchiti croniche e malattie croniche pleuropolmonari; asma bronchiale; cisti o tumori polmonari; segni radiologici di malattie tubercolari dell'apparato pleuropolmonare in atto o pregresse, qualora gli esiti siano di sostanziale rilevanza; gravi allergopatie anche in fase acclinica o di devianza ematochimica; dismorfismi della gabbia toracica con alterazioni funzionali respiratorie.

5. Le infermità ed imperfezioni dell'apparato cardio-circolatorio:

a) malattie dell'endocardio, del miocardio, del pericardio;

b) disturbi del ritmo e della conduzione dello stimolo a possibile incidenza sulla emodinamica. Ipertensione arteriosa;

c) gli aneurismi, le angiodisplasie e le fistole arterovenose;

d) le altre patologie delle arterie, dei capillari, dei vasi e dei gangli linfatici e i loro esiti a rilevanza trofica e funzionale, varici e flebopatie e loro esiti; emorroidi voluminose.

6. Le infermità ed imperfezioni dell'apparato digerente e dell'addome:

a) le malformazioni e le malattie croniche delle ghiandole e dei dotti salivari che producono disturbi funzionali;

b) le malformazioni, le anomalie di posizione, le patologie o i loro esiti del tubo digerente, del fegato e vie biliari, del pancreas e del peritoneo che, per natura, sede e grado producano disturbi funzionali;

c) le ernie viscerali;

d) la splenectomia a possibile incidenza sulla crasi ematica.

7. Le infermità ed imperfezioni dell'apparato osteo-articolare e muscolare: le patologie ed i loro esiti, anche di natura traumatica, dell'apparato scheletrico, dei muscoli, delle strutture capsulo-legamentose, tendinee, aponeurotiche e delle borse sinoviali causa di dismorfismi o alterazioni della meccanica articolare.

8. Le imperfezioni ed infermità dell'apparato neuro-psichico:

a) patologie neurologiche: patologie del sistema nervoso centrale, periferico e autonomo e loro esiti di rilevanza funzionale, epilessia anche pregressa, miopatie a rilevante impegno funzionale;

Art. 47 - Formazione ed aggiornamento professionale

Secondo le modalità stabilite dal Comandante, gli addetti al Corpo sono tenuti a frequentare, con assiduità e diligenza, specifici corsi:

a) di formazione professionale per il personale neoassunto;

b) di specializzazione, di aggiornamento e di qualificazione anche nelle relazioni con gli utenti, per il personale già in servizio a tempo indeterminato.

Nel primo mese, gli agenti neoassunti sono affiancati, durante il servizio esterno, da personale in divisa che funge da istruttore operativo.

Gli agenti già in servizio, con il proprio assenso e qualora venga disposto dal Comandante, conseguono, a spese dei Comuni convenzionati, la patente di tipo "A".

Art. 48 - Istruzione ed aggiornamento professionale

L'aggiornamento professionale viene altresì assicurato periodicamente all'interno del Corpo mediante lezioni e riunioni di addestramento, dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche nelle materie di lavoro di rilevante importanza.

L'aggiornamento viene perseguito anche mediante l'organizzazione di seminari e di giornate di studio.

b) disturbi mentali: disturbi mentali dovuti a malattie mediche generali. Disturbi d'ansia attuali o pregressi; disturbi somatoformi e da conversione attuali o pregressi; disturbi fittizi e da simulazione attuali o pregressi; schizofrenia ed altri disturbi psicotici attuali o pregressi; disturbi dell'umore attuali o pregressi; disturbi dissociativi attuali o pregressi; disturbi sessuali e disturbi dell'identità di genere attuali o pregressi; disturbi del sonno attuali o pregressi; ritardo mentale; disturbi da tic; disturbi dell'adattamento; problemi relazionali a rilevanza clinica; disturbi di personalità; disturbi del controllo degli impulsi attuali o pregressi; disturbi della condotta alimentare attuali o pregressi.

9. Uso anche saltuario o occasionale di sostanze psicoattive (droghe naturali/sintetiche) ed abuso di alcool attuali o pregressi.

10. Le infermità ed imperfezioni dell'apparato uro-genitale: le malformazioni, le malposizioni, le patologie o i loro esiti del rene, della pelvi, dell'uretere, della vescica e dell'uretra che sono causa di alterazioni funzionali, le malformazioni, le malposizioni, le patologie o i loro esiti, dell'apparato genitale maschile e femminile che sono causa di rilevante alterazione funzionale.

11. Le malattie del sangue, degli organi emopoietici e del sistema reticolo-istiocitario congenite o acquisite di apprezzabile entità.

12. Le sindromi dipendenti da alterata funzione delle ghiandole endocrine.

13. Neoplasie:

a) i tumori maligni (ad evoluzione incerta o sfavorevole);

b) i tumori benigni ed i loro esiti quando per sede, volume, estensione o numero siano deturpanti o producano alterazioni strutturali o funzionali.

14. Le malattie da agenti infettivi e da parassiti: le malattie da agenti infettivi e da parassiti ed i loro esiti che siano causa di disturbi funzionali oppure siano accompagnate da grave e persistente compromissione delle condizioni generali o della crasi ematica e che abbiano caratteristiche di cronicità o di evolutività.

15. Altre cause di non idoneità: il complesso di imperfezioni o infermità che, specificate o non nell'elenco, non raggiungono, considerate singolarmente, il grado richiesto per la non idoneità ma che, concorrenti tra loro, rendano il soggetto palesemente non idoneo al servizio nella Polizia di Stato.

Tutti gli appartenenti al Corpo saranno addestrati al pronto soccorso sul posto mediante frequenza di specifici corsi di preparazione.

Art. 49 - Addestramento fisico

Le Amministrazioni convenzionate favoriscono e promuovono la pratica sportiva del personale del Corpo, allo scopo di consentire la preparazione ed il ritemperare psicofisico necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali ed a garanzia del migliore rendimento professionale.

Art. 50 - Partecipazione ai corsi di addestramento

La partecipazione a tutti i corsi di formazione, di aggiornamento culturale e di apprendimento delle tecniche operative è obbligatoria, quando disposto dal Comandante.

CAPO VIII

RICONOSCIMENTI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 51 - Riconoscimenti

L'attività, la diligenza in servizio e segnatamente le azioni di merito sono premiate in uno dei seguenti modi:

- a) elogio verbale del Comandante;
- b) encomio scritto del Presidente della Conferenza dei Sindaci;
- c) encomio solenne deliberato, su proposta della Conferenza dei Sindaci, dalla Giunta Comunale del Comune di appartenenza.

Gli elogi ed encomi sono inseriti nel fascicolo personale dell'interessato e costituiscono titolo valutabile nei concorsi e prove selettive interni.

Art. 52 - Responsabilità disciplinare

Il personale che, con azioni od omissioni, viola doveri specifici o generali del servizio o tiene un comportamento non conforme alla qualifica, incorre, fatte salve le eventuali sanzioni penali, nelle sanzioni disciplinari previste dalle norme di legge e contrattuali.

La responsabilità, l'applicazione delle sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la dispensa dal servizio per incapacità professionale o scarso rendimento, la destituzione e la riammissione in servizio, per quanto non previsto dalle norme contrattuali, sono disciplinati dal Regolamento Organico del personale dipendente del Comune di appartenenza.

CAPO IX

NORME FINALI

Art. 53 - Festa annuale del Corpo Intercomunale di Polizia Locale

La festa del Patrono San Sebastiano potrà essere solennizzata con cerimonia predisposta ed organizzata dal Comandante.

Art. 54 - Servizio di scorta al Gonfalone

Nelle manifestazioni in cui è prevista la presenza del Gonfalone dei Comuni convenzionati, il personale della polizia locale addetto, provvederà ad indossare la grande uniforme ed a portare il Gonfalone.

Art. 55 - Patrocinio Legale

In materia di patrocinio legale si fa rinvio a quanto stabilito dall'art. 29 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 2/L e s.m.

Art. 56 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano agli appartenenti al Corpo intercomunale di Polizia locale le disposizioni del Regolamento organico del comune di rispettiva appartenenza.

Art. 57 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento Speciale sostituisce ed abroga ogni altro regolamento adottato dai Comuni convenzionati in materia e diventa operativo, dopo la sua esecutività, in concomitanza all'attivazione della convenzione per la gestione associata e coordinata del servizio di polizia municipale.
